

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° 22 / 265 29/05/2013

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'
PORTUALE

ACQUE E SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

ISTRUTTORE: BELLINI SANDRO

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE UNICA SI SENSI DEL D.LGS 387/2003 E D.G.R. IX/3298 del 18/04/2012 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO IN COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO. DITTA IDROVACCHELLI S.R.L. CON SEDE IN PADOVA, VIA SORIO, 120.

**Il Dirigente del Settore Ambiente
Pianificazione Territoriale. Autorità Portuale
Arch. Giancarlo Leoni**

DECISIONE

La Ditta Idro Vacchelli S.r.l. con sede legale in comune di Padova, Via Sorio, 120 (C.F. e P.I. 03379200987), è autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (centrale idroelettrica) sito in comune di Bagnolo San Vito, in prossimità di Via Molinara, su terreni ubicati al Foglio 17, mappale 110 e canale Fossegone, Foglio 20 mappali 10 – 11 – 12 – 13 – 54 – 55; Foglio 21 mappali 112, 124, 140, con le prescrizioni specificate nel dispositivo del presente provvedimento e negli allegati "Allegato Tecnico A", relativo alle condizioni e prescrizioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cui si tratta, e "Allegato Tecnico B", relativo alla linea MT a 15 Kv in cavo interrato e relative opere accessorie per la connessione dell'impianto alla linea elettrica ENEL.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sig. Daniele Boscolo Meneguolo, in qualità di legale rappresentante della Ditta GenHydro S.r.l. con sede legale in Padova, Via Sorio, 120, ha presentato in data 12/08/2011 in atti provinciali prott. n. 43373 e n. 43338, domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (centrale idroelettrica) da realizzarsi in comune di Bagnolo San Vito, nei pressi di Via Molinara, su terreni ubicati al Foglio 17, mappale 100 e canale Fossegone, Foglio 20 mappali 10 – 11 – 12 – 13 – 54 – 55; Foglio 21 mappali 112, 124, 140.

Successivamente, in data 25/06/2012, protocollo generale n. 29927, il Sig. Daniele Boscolo Meneguolo, in qualità di legale rappresentante della ditta GenHydro S.r.l., ed il Sig. Enrico Fiorini, in qualità di legale rappresentante della ditta Idro Vacchelli S.r.l., hanno presentato richiesta affinché la concessione per una piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal Fiume Mincio in comune di Bagnolo San Vito, rilasciata dalla Provincia di Mantova con Provvedimento del Dirigente n. 272 del 20/05/2011 alla ditta GenHydro S.r.l., venga volturata a favore della ditta Idro Vacchelli S.r.l..

Successivamente, in data 26/09/2012, protocollo generale n. 42418, il Sig. Daniele Boscolo Meneguolo, in qualità di legale rappresentante della ditta GenHydro S.r.l., ed il Sig. Enrico Fiorini, in qualità di legale rappresentante della ditta Idro Vacchelli S.r.l., hanno presentato richiesta affinché l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Mantova alla Ditta GenHydro S.r.l. con Provvedimento del Dirigente n. 82/2 del 12/01/2012

nel corso del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003, venga volturata a favore della ditta Idro Vacchelli S.r.l.

ISTRUTTORIA

Con Atto Dirigenziale n. 272 del 20/05/2011 e relativo disciplinare d'uso sottoscritto in data 20/05/2011 e registrato a Mantova in data 23/05/2011 al n. J230/1, è stata rilasciata la concessione per una piccola derivazione ad uso idroelettrico dal Fiume Mincio, in prossimità di Via Molinara in comune di Bagnolo San Vito, alla Società GenHydro S.r.l., con sede legale in comune di Padova, Via Sorio, 120;

All'art. 8 del disciplinare d'uso, veniva prescritto alla Ditta un termine di 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, per la presentazione del progetto esecutivo delle opere, secondo quanto stabilito dagli artt. 18 e 21 del R.R. 2/2006;

L'art. 21, comma 2 del Regolamento Regionale 26 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" dispone che "per le derivazioni ad uso idroelettrico, la procedura di approvazione del progetto esecutivo delle opere già oggetto di concessione è effettuata dall'autorità concedente ai sensi e secondo le procedure dell'art. 12 del D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)";

L'art. 12, comma 3 del D.lgs 387/2003 prevede che "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico";

La Società GenHydro S.r.l. in data 12/08/2011, prott. Provincia n. 43373 e n. 43338, ha presentato alla Provincia il progetto esecutivo delle opere, con richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (impianto idroelettrico), ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 e s.m.i. e contestuale domanda di autorizzazione all'impianto ed esercizio di linee elettriche e loro opere accessorie;

Con nota n. prot. 45421 del 01/09/2011, il Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Energia della Provincia n. prot. 45421 del 01/09/2011, comunicava al Servizio Acque e Suolo di non potersi esprimere sulla richiesta di autorizzazione all'impianto ed esercizio di linee elettriche e loro opere accessorie in quanto la domanda risultava carente della documentazione necessaria;

Con nota n. prot. 45596 in data 01/09/2011, il Servizio Acque Suolo e Protezione Civile comunicava alla ditta l'improcedibilità dell'istanza e la necessità di completare la documentazione prevista al punto 13 del D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

La ditta trasmetteva la documentazione integrativa richiesta in data 25/10/2011, acquisita al protocollo generale al n. 55328;

In data 12/12/2011, prot. n. 62917, il Settore Patrimonio – Ufficio Espropri della Provincia, comunicava ai Sigg. Boccasanta Lidia e Cavicchini Patrizia, in qualità di proprietari di una parte dei terreni interessati dalla realizzazione delle opere, l'avvio del procedimento unico di accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;

Nei 30 giorni successivi all'invio della suddetta comunicazione, perveniva al Settore Patrimonio – Ufficio Espropri nota della Sig.ra Cavicchini Patrizia che informava che sul terreno identificato in catasto al fg. 21 mp 140 del comune di Bagnolo San Vito, interessato dal passaggio dell'elettrodotto e cavidotto viene effettuata nell'anno 2012 la coltura di grano la cui semina è già avvenuta nel novembre 2011;

Con nota n. prot. 962 del 10/01/2012, il Responsabile del Servizio Acque e Suolo Protezione Civile comunicava ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003, l'avvio del procedimento unico relativo all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in oggetto e convocava la conferenza di servizi per il giorno 24/02/2012.

Durante la Conferenza di servizi in data 24/02/2012, si prendeva atto che:

- il Parco del Mincio aveva già espresso parere favorevole di conformità alle norme di tutela ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco con nota prot. n. 3804 del 19/09/2011;
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici aveva espresso parere vincolante favorevole con nota prot. n. 0027882 del 19/12/2011 nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- il Settore Pianificazione della Provincia di Mantova aveva rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica con Atto Dirigenziale n. 82/2 del 12/01/2012;
- A.R.P.A. – Dipartimento di Mantova aveva espresso parere favorevole con prescrizioni con nota prot. n. 22762 del 17/02/2012;
- A.I.Po – Ufficio di Mantova, con nota prot. n. 53023 del 10/02/2012, precisava di non poter esprimere il parere idraulico sino ad ulteriore integrazione documentale da parte della ditta, che in particolare avrebbe dovuto fornire:
 - Descrizione delle opere civili, con le varie fasi delle lavorazioni;
 - Descrizione delle opere elettromeccaniche;
 - Descrizione delle portate e situazione di arresto delle turbine in relazione al funzionamento delle paratoie regolatrici esistenti sul manufatto;
 - Descrizione delle occupazioni delle aree e dell'alveo interessati dal cantiere, con relativa tempistica e misure di sicurezza idraulica sia in situazione ordinaria che di piena;
 - Piano di manutenzione straordinaria conseguente al verificarsi di eventi di piena;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota pervenuta alla Provincia in data 09/02/2012, prot. generale n. 5556, comunicava l'impossibilità di rilasciare il parere di competenza in assenza dell'invio da parte della ditta di un'istanza di valutazione del progetto e/o la richiesta dei controlli di prevenzione incendi secondo le procedure indicate all'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151;
- la Soprintendenza per i Beni Archeologici, esprimeva parere favorevole con nota prot. 16624 del 24/11/2011, acquisita direttamente dal richiedente e trasmessa alla Provincia in data 05/12/2011, prot. generale n. 61990;
- l'Agenzia del Demanio, Filiale Lombardia – Sede di Milano, con nota pervenuta in data 24/02/2012, prot. generale n. 8145, comunicava che:
 - l'area interessata dal progetto appartiene al Demanio Pubblico dello Stato –

ramo idrico e pertanto la ditta avrebbe dovuto richiedere il rilascio della concessione della suddetta area alla Regione Lombardia – Sede Territoriale di Mantova;

- il rilascio del parere preventivo da parte dell’Agenzia del Demanio si attua solo nell’ipotesi di concessioni che prevedano la possibilità di realizzare opere inamovibili sull’area demaniale in concessione, come stabilito con Circolare n. 2005/31209/DCAO, in quanto tale possibilità incide sulla proprietà limitandone il godimento dell’area;
- tutto ciò premesso, esaminate le tavole grafiche relative al progetto dell’impianto idroelettrico all’interno e sull’argine del Fiume Mincio, rilascia in qualità di amministratore dell’immobile statale in questione in nome e per conto dello Stato proprietario, nulla osta all’esecuzione dell’intervento, precisando che dovranno essere acquisite tutte le ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente e in particolare dell’Organo idraulico competente e l’autorizzazione ambientale.
- Si precisa inoltre che ai sensi dell’art. 823 del C.C. le aree appartenenti al Demanio Pubblico non possono essere oggetto di alienazione né di espropriazione così come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 fino a quando non viene effettuata la sdemanzializzazione. Si informa inoltre che al termine della concessione o decadenza della stessa, tutte le opere insistenti su suolo demaniale saranno incamerate alla proprietà demaniale e in conformità a quanto disposto dal R.D. 1775/1933 e s.m.i.;
- Il Comune di Bagnolo San Vito, in data 30/07/2011, rilasciava il Certificato di destinazione urbanistica della aree oggetto di intervento;
- Il Comune di Bagnolo San Vito, con atto prot. n. 6809 del 13/10/2011, rilasciava l’autorizzazione, con prescrizioni, alla manomissione temporanea di suolo pubblico in Via Molinara e Via Po Barna, per la realizzazione dell’allaccio alla linea elettrica esistente e per il collegamento alla centrale idroelettrica;
- Il funzionario del Settore Pianificazione confermava la conclusione dell’iter per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, dopo avere acquisito anche i pareri di Parco del Mincio, Commissione per il Paesaggio e Soprintendenze dei Beni Architettonici e per il Paesaggio.

L’Autorizzazione Paesaggistica è stata rilasciata con Atto del Dirigente n. 82/2 del 12/01/2012 ed ha efficacia di 5 anni.

Per quanto riguarda il rilascio dell’Autorizzazione Monumentale, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n° 42/04 e smi, la Soprintendenza per Beni Architettonici e per il Paesaggio ha risposto (nota prot. n° 0027872/ca del 19/12/2011), che non è necessaria in quanto il bene non risulta essere vincolato.

Il funzionario del Servizio Espropri evidenziava che l’area sulla quale verranno realizzate le opere è quasi interamente di proprietà demaniale; soltanto una parte interessa una proprietà privata ed a tal fine è stata avviata da parte del Servizio Espropri della Provincia la procedura di accertamento di conformità urbanistica e vincolo preordinato all’esproprio. In realtà non si tratta di un esproprio ma di una servitù che interesserebbe il periodo di realizzazione della cabina elettrica.

I proprietari sono stati avvisati ed hanno inviato al Servizio Espropri una nota contenente osservazioni. Nella nota si fa presente che sull’area identificata al fg 21 mp 140 del comune di Bagnolo San Vito, viene effettuata nell’anno 2012 la coltura di grano la cui semina è già avvenuta nel novembre 2011. Precisava inoltre che la servitù ed il relativo indennizzo possono essere concordati anche direttamente dalle parti. Solo nel caso in cui non si giunga ad un accordo, il Servizio Espropri concluderà il proprio iter

successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, nella quale verrà dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

Il Funzionario del Servizio Energia faceva presente che non era necessario attendere il parere di Enel Distribuzione in quanto nel TICA rilasciato da Enel era già presente la cosiddetta "soluzione tecnica minima" che equivale ad un parere. Successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, Enel richiederà la voltura alla Provincia della linea di sua competenza (dalla cabina sino al punto di connessione alla linea elettrica). Precisava altresì che nemmeno il GSE avrebbe dovuto esprimersi. Per quanto concerne invece i nulla osta del MSE Telecomunicazioni e MSE Idrocarburi, questi avrebbero dovuto essere acquisiti dalla Ditta.

La Ditta consegnava il parere del Ministero per lo Sviluppo Economico – Sezione UNMIG (c.d. MSE Idrocarburi) rilasciato con nota prot. n. 08019 del 01/12/2011, che veniva acquisito agli atti della Conferenza.

Precisava inoltre che, per quanto concerne il parere dei VV.FF., la ditta aveva già provveduto a contattare il Comando Provinciale che avrebbe riferito che il progetto non rientra tra quelli sottoposti alle Procedure di Prevenzione Incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151.

Il Responsabile del Servizio Acque Suolo e Protezione Civile precisava che la Provincia si aspettava comunque una risposta scritta da parte del Comando dei VV.FF.

La Ditta si impegnava a sollecitarla. Si impegnava inoltre a produrre appena possibile il nulla – osta MSE - Sezione Telecomunicazioni.

Il Consorzio di Bonifica Sud Ovest Mantova faceva rilevare che avrebbe rilasciato il proprio parere solo dopo avere esaminato le integrazioni congiuntamente ad A.I.Po.

Si concludeva la conferenza del 24/02/2012 concordando quanto segue:

- restavano da acquisire i seguenti pareri:

- A.I.Po e Consorzio di Bonifica (dopo l'esame dei chiarimenti che la Ditta si era impegnata a fornire);
- Sede Territoriale della Regione;
- Comune di Bagnolo San Vito,
- parere definitivo VV.FF. ;
- nulla osta MSE – Sezione Telecomunicazioni;
- A.S.L. di Mantova;

- nel caso i suddetti pareri non fossero pervenuti entro 30 giorni dalla data della conferenza oppure, pur pervenendo entro tale scadenza, richiedessero la necessità di acquisire integrazioni dalla ditta, si sarebbe convocata una nuova seduta della Conferenza di Servizi.

Si dava altresì atto di quanto segue:

- la servitù ed il relativo indennizzo potevano essere concordati anche direttamente dalle parti. Nel caso in cui non si fosse giunto ad un accordo, il Servizio Espropri della Provincia avrebbe concluso il proprio iter successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, nella quale sarebbe stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

- nel caso in cui A.I.Po od altri Enti partecipanti alla Conferenza richiedessero ulteriori integrazioni e/o modifiche al progetto presentato, il Settore Pianificazione si sarebbe riservato di valutare se le integrazioni prodotte comportavano il rilascio di una nuova

autorizzazione paesaggistica e, in caso affermativo, avrebbe provveduto a rilasciare entro la fine dei lavori della Conferenza una nuova Autorizzazione Paesaggistica, in sostituzione dell'atto già rilasciato, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di legge.

- in seguito all'acquisizione degli ultimi pareri mancanti, e comunque entro il termine massimo di 180 giorni dalla convocazione della prima Conferenza di Servizi (fatte salve le interruzioni dei termini previste dalla legge), la Provincia avrebbe proceduto alla conclusione dell'iter istruttorio.

In data 02/03/2012, prot. Provincia n. 9245, la ditta produceva le seguenti integrazioni:

- parere dei Vigili del Fuoco di Mantova rilasciato con nota prot. n. 0002225 del 28/02/2012,
- contratto preliminare di Servitù stipulato con la Sig.ra Cavicchini Patrizia in data 27/02/2012;
- Nulla Osta Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia, rilasciato con nota prot. n. ITL/3^S.A./IE/MEG/3743/prat. 35171 del 28/02/2012;
- Atto di sottomissione richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di radiodiffusione, inviato in data 01/09/2011 Reg. 11046;
- Tavola grafica Elaborato 16 “Connessione alla linea elettrica su catastale” con aggiunta dei dettagli richiesti da A.I.Po.

Sono stati successivamente acquisiti i pareri favorevoli dei seguenti Enti:

- A.I.Po – Sede di Mantova, con nota pervenuta in data 07/03/2012, prot. Provincia n. 9852;
- Comune di Bagnolo San Vito, con nota pervenuta in data 23/03/2012, prot. Provincia n. 12686;
- Consorzio di Bonifica Sud Ovest di Mantova, con nota pervenuta in data 28/03/2012, prot. Provincia n. 13449;
- A.S.L. della Provincia di Mantova, con nota pervenuta in data 08/05/2012, prot. Provincia n. 19593;
- Regione Lombardia – Sede Territoriale di Mantova, con nota pervenuta in data 06/08/2012, prot. Provincia n. 36519.

In data 25/06/2012, protocollo generale n. 29927, il Sig. Daniele Boscolo Meneguolo, in qualità di legale rappresentante della ditta GenHydro S.r.l., ed il Sig. Enrico Fiorini, in qualità di legale rappresentante della ditta Idro Vacchelli S.r.l., hanno presentato richiesta affinché la concessione per una piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal Fiume Mincio in comune di Bagnolo San Vito, rilasciata dalla Provincia di Mantova con Provvedimento del Dirigente n. 272 del 20/05/2011 alla ditta GenHydro S.r.l., venga volturata a favore della ditta Idro Vacchelli S.r.l..

Successivamente, in data 26/09/2012, protocollo generale n. 42418, il Sig. Daniele Boscolo Meneguolo, in qualità di legale rappresentante della ditta GenHydro S.r.l., ed il Sig. Enrico Fiorini, in qualità di legale rappresentante della ditta Idro Vacchelli S.r.l., hanno presentato richiesta affinché l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Mantova alla Ditta GenHydro S.r.l. con Provvedimento del Dirigente n. 82/2 del 12/01/2012 nel corso del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003, venga volturata a favore della ditta Idro Vacchelli S.r.l.

La Provincia verificava la sussistenza, in capo alla ditta Idro Vacchelli S.r.l., dei requisiti previsti dall'art. 8 del R.R. 2/2006, con particolare riferimento alle garanzie tecnico-economiche indicate alla lettera K) del sopra citato art. 8.

In particolare, la Ditta Idro Vacchelli S.r.l. ha provveduto:

- in data 18/09/2012, a variare la titolarità della polizza fidejussoria n. 40083491000336 stipulata presso la TUA Assicurazioni – Agenzia di Verona in data 29/04/2011, contenente gli obblighi derivanti dal rilascio della concessione assunti da GenHydro S.r.l. nei confronti della Provincia di Mantova;
- a versare una nuova cauzione a favore della Provincia di Mantova in data 24/09/2012;
- a produrre il Certificato della C.C.I.A. n. prot. CEW/8149/2012/CPD0264 del 03/09/2012, completo di nulla osta ai sensi dell'art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i..

La Provincia, con Atto del Dirigente n. 612 del 24/10/2012, provvedeva pertanto alla voltura della concessione per piccola derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico rilasciata con provvedimento n. 272 del 20/05/2011 e dell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con provvedimento n. 82/2 del 12/01/2012.

In data 22/01/2013, protocollo generale n. 3307, perveniva copia del disciplinare di concessione per occupazione di area demaniale per la realizzazione delle opere connesse con la centrale idroelettrica, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova, stipulato tra Regione Lombardia e ditta Idro Vacchelli S.r.l.

In data 19/03/2013, protocollo generale n. 13043, la Ditta Idrovacchelli S.r.l. comunicava la variazione dell'indirizzo della sede legale da Breno (BS) Piazza Vittoria, 19 a Padova, Via Sorio, 120.

In data 10/05/2013, prot. n. 560/GAR laa Prefettura di Mantova rilasciava la comunicazione ai sensi dell'art. 67 del D.lgs 159/2011.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo, come emerge dai documenti tecnici allegati al presente atto, quali parte integrante e sostanziale dello stesso denominati "Allegato Tecnico A", relativo alle condizioni e prescrizioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cui si tratta, e "Allegato Tecnico B", relativo alla linea MT a 15 Kv in cavo interrato e relative opere accessorie per la connessione dell'impianto alla linea elettrica ENEL.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/12/2007;
- la Legge Finanziaria 2008 n. 244/07;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in particolare l'art. 31, comma 2, lett. b), l'art. 83, comma 1, lett. o);

- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- la Legge 447/85 sulla valutazione impatto acustico;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n. 28;
- la Delibera n.281/05 dell'Autorità per il gas e l'energia elettrica "Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi";
- la L.R. 16 agosto 1982 n.52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt";
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i., ed in particolare l'art. 28;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298 del 18/04/2012, avente ad oggetto: "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia";
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

visto l'art. 43 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26;

fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla osta di competenza di altri Enti;

visto il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale. Autorità Portuale prot. n. 56665 del 21/12/2012, di attribuzione dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata "Acque e Suolo, Protezione Civile";

dato atto che, come attestato dal Responsabile del Procedimento, sono state regolarmente seguite le procedure per l'assunzione del presente provvedimento;

AUTORIZZA

1) la Ditta Idro Vacchelli S.r.l., con sede legale in comune di Padova, Via Sorio, 120 (C.F. e P.I. 03379200987):

A) ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 e s.m.i. e delle "Linee Guida Regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298 del 18/04/2012, alla costruzione e all'esercizio, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e delle ulteriori prescrizioni contenute nel dispositivo del presente provvedimento, di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (impianto idroelettrico ad acqua fluente) in Comune di Bagnolo San Vito in prossimità di Via Molisana – avente le seguenti caratteristiche:

Salto medio (m): 3,00
Portata media (mc/s): 15,460
Portata massima (mc/s): 160,00
Rendimento medio: 0,717 – 0,869
Potenza nominale media annua (kW):455
Potenza nominale massima (kW): 471

Producibilità annua (kWh/anno): 2.932.000

Tipologia turbine: n. 1 turbina con generatore integrato a bulbo (Kaplan con distributore fisso e pale regolabili)

Tempo di funzionamento (gg/anno): 365

B) ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16 agosto 1982, n. 52, alla costruzione e all'esercizio della linea MT a 15 kV in cavo interrato, per l'allacciamento dell'impianto tramite una nuova cabina di consegna n. 54031 collegata in derivazione rigida a T su linea MT esistente "P38 BAGNOLO" e delle relative opere accessorie, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e delle ulteriori prescrizioni contenute nel dispositivo del presente provvedimento.

DISPONE

che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto sia soggetta alle seguenti prescrizioni:

- l'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto del progetto esecutivo presentato in data 12/08/2011, protocollo generale Provincia n. 43373 e n. 43338, e relative integrazioni prodotte dalla ditta in data 25/10/2011, protocollo generale n. 55328 e in data 02/03/2012, prot. Provincia n. 9245, parti integranti e sostanziali della presente autorizzazione;
- l'esecuzione delle opere dovrà avvenire conformemente a quanto indicato nella Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Programmazione e Assetto del Territorio della Provincia di Mantova, con Atto Dirigenziale n. 82/2 del 12/01/2012, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'occupazione delle aree demaniali dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione di occupazione di aree demaniali rilasciato dalla Sede Territoriale della Regione Lombardia, n. di rep. 1834 del 17/01/2013, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il taglio della strada comunale con conseguente manomissione del suolo pubblico, dovrà avvenire secondo le prescrizioni impartite dal Comune di Bagnolo San Vito nell'Autorizzazione n. prot. n. 6809 del 13/10/2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Mantova su istanza della Ditta, ai sensi del D.L.vo 387/03 e s.m.i.;
- per tutte le altre tipologie di modifiche, dovrà essere preliminarmente verificato con la Provincia l'iter autorizzativo da seguire valutando, pertanto, sia la possibilità di ricorrere alla procedura di cui al D.L.vo 387/03 e s.m.i. o demandando l'iter d'approvazione delle modifiche proposte agli Enti competenti per Legge, per quelle modifiche la cui entità e tipologia non sono riconducibili alla procedura autorizzativa del D.L.vo 387/03 e s.m.i..

Il presente provvedimento:

- sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte;

- costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico;
- non esplica invece gli effetti autorizzativi relativi alle terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;
- i lavori di costruzione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento e terminare, come stabilito nel Disciplinare di concessione di cui all'Atto Dirigenziale n.22/272 del 20/05/2011, entro 5 anni decorrenti dal 27/05/2011. Decorso detto termine, e salvo proroga motivata, l'Autorizzazione Unica perde di efficacia;
- il concessionario dovrà inviare 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, preventiva notizia agli uffici della Provincia, che potrà ordinarne la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione;
- la Ditta dovrà inoltre comunicare l'inizio dei lavori a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento;
- la messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia di Mantova e a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento; con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista;
- entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario dovrà inviare apposita comunicazione alla Provincia, che provvederà a redigere il certificato di collaudo conformemente a quanto stabilito dall'art. 21, comma 6 del R.R. 2/2006.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

Relativamente alla durata dell'autorizzazione, si prende atto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" al punto 15.5 e al punto 4.6.1. delle "Linee Guida Regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298 del 18/04/2012, che stabilisce che l'Autorizzazione Unica non prevede alcuna scadenza, fatte salve le scadenze delle singole autorizzazioni specifiche previste dalle leggi di settore che dovranno essere rinnovate dall'esercente titolare dell'impianto FER secondo quanto definito dalle rispettive normative.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dalla presente autorizzazione; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 s.m.i.) per quanto applicabile.

La presente autorizzazione verrà notificata alla Ditta Idro Vacchelli S.r.l. e inviata in copia a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo

Proposta n. 22/ 2013/275

Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Giancarlo Leoni)

ALLEGATO TECNICO A

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 387/2003 E S.M.I. ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI (CENTRALE IDROELETTRICA) SITO IN COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO, IN PROSSIMITÀ DI VIA MOLINARA, SU TERRENI UBICATI AL FOGLIO 17, MAPPALE 110 E CANALE FOSSEGONE, FOGLIO 20 MAPPALI 10 – 11 – 12 – 13 – 54 – 55; FOGLIO 21 MAPPALI 112, 124, 140 E STRADA COMUNALE VIA MOLINARA..

DITTA RICHIEDENTE: IDRO VACCHELLI S.R.L.

SEDE LEGALE: PADOVA – VIA SORIO, 120

UBICAZIONE IMPIANTO: COMUNE DI BAGNOLO SAL VITO (MN)

TIPOLOGIA IMPIANTO: CENTRALE IDROELETTRICA CON DERIVAZIONE DAL FIUME MINCIO

ISTANZA

Il D.Lgs. 387/03 e s.m.i. di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (entrato in vigore il 15/02/2004) prevede all'art. 12 che *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico "*.

Nell'ambito della Regione Lombardia la funzione è stata attribuita alle Province, ai sensi dell'art.28, c.1, lett. e bis) della Legge Regionale n.26/03 e s.m.i.

L'impianto in oggetto è alimentato a fonti rinnovabili e quindi rientra appieno nella disciplina del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto in oggetto ricade in comune di Bagnolo San Vito, e sfrutterà le portate esistenti nel Fiume Mincio sul salto presente in corrispondenza alla regolazione a circa 6 Km ad Est dell'abitato di Bagnolo San Vito, in prossimità Via Molinara.

La zona è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettere c) e f).

I mappali interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse sono i seguenti:

1) Demanio dello Stato:

- fg 17 - canale Fossegone
- fg 17 mp 110
- fg 20 mappali 10 – 11 – 12 – 13 54 – 55
- fg 21 mappali 112 – 114

2) Comune di bagnolo San Vito:

fg 21 – strada comunale (Via Molisana)

3) aree private:

fg 21 mp 140

Per i mappali interessati all'impianto e dalle relative opere connesse, è stata prodotta la seguente documentazione:

- Contratto preliminare di costituzione di diritti di servitù, stipulato in data 27/02/2012, con le Sigg.re Cavicchini Patrizia e Boccasanta Lidia per la costituzione del diritto di servitù inamovibile di elettrodotto e cavidotto sul fg 21 mp 140 del Comune di Bagnolo San Vito;
- Concessione di occupazione temporanea di aree demaniali per la realizzazione delle opere connesse con la centrale, rilasciata dalla Regione Lombardia con atto n. di rep. 1834 del 17/01/2013, per le seguenti aree: fg 17 mp 110, fg 21 mappali 10, 11, 12, 13, 54 e 55, fg 21 mp 112 e 124

e in attraversamento dell'alveo del Canale Fossegone in comune di Bagnolo San Vito;

- Autorizzazione del Comune di Bagnolo San Vito, rilasciata con atto prot. n. 6809 del 13/10/2011, con prescrizioni, alla manomissione temporanea di suolo pubblico in Via Molinara e Via Po Barna, per la realizzazione dell'allaccio alla linea elettrica esistente e per il collegamento alla centrale idroelettrica;

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO

L'impianto avrà le seguenti caratteristiche:

Salto medio (m): 3,00

Portata media (mc/s): 15,460

Portata massima (mc/s): 160,00

Rendimento medio: 0,717 – 0,869

Potenza nominale media annua (kW):455

Potenza nominale massima (kW): 471

Producibilità annua (kWh/anno): 2.324.000

Tipologia turbine:n. 1 turbina con generatore integrato a bulbo (Kaplan con distributore fisso e pale regolabili)

Tempo di funzionamento (gg/anno): 365

La centrale idroelettrica in progetto sarà costituita da 3 componenti principali:

- La centrale vera e propria in alveo con turbina VLH 4000
- Un piazzale di manovra e relativi accessi con vani tecnici interrati
- Un edificio quadri di controllo e locale Enel e misure
- La centrale sarà costituita da una pre-griglia in acciaio di dimensioni adatte a trattenere il materiale grossolano, a valle di questa, ancorata sullo sfioratore, viene posta una paratoia a clapet che viene utilizzata per la manutenzione in caso di blocco delle macchine.

La turbina è di tipo sommerso ad 8 pale (tipo Kaplan), essa viene inclinata leggermente rispetto alla verticale al fondo ed è munita di un piccolo clapet per la regolazione fine delle portate.

Lo scarico a valle viene realizzato in massi a protezione delle sponde e palancolata anti scalzamento.

Il vano tecnico di alloggio delle centraline oleodinamiche di macchina, della paratoia a clapet e della paratoia sgrigliatrice, trova alloggio in un vano tecnico interrato.

L'edificio contenente la cabina Enel e i quadri con il trasformatore ed il trasformatore ausiliario, si trovano invece sull'altro lato della strada rispetto al posizionamento della centrale.

L'impianto verrà inserito nella traversa fluviale di regolazione del Fiume Mincio, in prossimità di Governolo, sito in Via Molisana. L'opera verrà posizionata in destra idraulica del Fiume Mincio in corrispondenza a uno degli sfioratori fissi in calcestruzzo.

L'impianto sfrutta il salto generato dagli apparati di regolazione della traversa turbinando portate variabili da 3,2 mc/s fino ad un massimo di 16 mc/s.

STRUTTURA IMPIANTISTICA E OPERE ACCESSORIE

La centralina idroelettrica è costituita da vari elementi che possono essere riassunti in tre filoni principali: le opere afferenti alla turbina vera e propria, costituite da canale di carico, scarico e le opere elettromeccaniche (turbina VLH 4000); le opere accessorie: strade e accessi in alveo, piazzale di manovra e alloggi porta panconi e vani tecnici interrati; infine l'edificio Enel e trasformatori che si trova in destra idraulica dell'alveo al di là della strada denominata Via "Po Barna".

La centrale sarà dotata di tutte le necessarie apparecchiature che consentano il funzionamento senza il presidio di personale di servizio.

Il sistema computerizzato che si intende realizzare permetterà anche a distanza di controllare e programmare l'avvio automatico delle macchine, il loro normale funzionamento e l'eventuale arresto.

Le opere accessorie sono principalmente due: la strada di accesso in alveo e il piazzale di manovra.

La strada di accesso in alveo viene delimitata da un cancello che si affaccia su Via Po Barna; la strada verrà costruita con materiale sciolto eventualmente stabilizzato a calce per strati di 50 cm l'uno.

L'accesso viene costruito in riporto in tutti i suoi punti e non va ad intaccare o incidere l'argine in destra in alcun modo.

Al termine della strada si trova l'area di manovra: essa misurerà in pianta circa 14,50 m x 14,30. Il piazzale viene mantenuto alla quota dello sfioratore esistente pari a + 14 m s.l.m.m. e costruito in rilevato in corrispondenza allo scarico della turbina.

L'impianto verrà dotata di scala per la risalita della fauna ittica di tipo "pool fish pass" (passaggio tecnico a bacini successivi), con fenditure verticali a lati alterni.

LINEA ELETTRICA

Come descritto nella Soluzione Tecnica del documento redatto da Enel – Codice di rintracciabilità T0172745, la centrale idroelettrica sarà allacciata alla rete di Enel Distribuzione tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in derivazione rigida a T su linea MT esistente "P38 BAGNOLO".

Tale soluzione prevede i seguenti nuovi interventi sulla rete, per i quali ha facoltà di realizzare le opere in proprio:

- Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristini (esclusi i costi delle servitù): 410 m;
- Linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² con posa su terreno naturale con riempimento in inerte naturale e ripristini (esclusi i costi delle servitù): 10 m;
- allestimento nuova cabina comprensiva dei montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo e consegna con sezionatore motorizzato.

Per tutto quanto non descritto nella presente sezione, si rimanda al Documento Enel Codice di rintracciabilità T0172745, contenuto nella documentazione allegata al progetto.

SEZIONE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Dati tecnici stimati:

- tempo di funzionamento 365 giorni
- producibilità: 2.324.007 kW/h/anno

PRESCRIZIONI

La Ditta dovrà garantire la buona conservazione delle arginature, dei manufatti, ed in particolare il libero deflusso delle acque durante la realizzazione delle nuove opere.

La Ditta dovrà adottare, in fase di cantiere, tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, fermo restando gli accorgimenti presentati nel progetto, ed in particolare:

La realizzazione del passaggio per i pesci e le successive operazioni di manutenzione dovranno essere condotte con la massima cautela, onde evitare la torbidità e la contaminazione delle acque del Fiume Mincio; - La scala di risalita dei pesci dovrà essere riposizionata in modo tale che il suo imbocco sia adiacente al corpo della traversa.

- Dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato;
- Dovrà essere evitato il contatto diretto dell'acqua con i getti di calcestruzzo fresco;
- Dovranno essere adottate le cautele necessarie ad assicurare la stabilità del terreno e la sicurezza del cantiere;
- I lavori in alveo dovranno essere eseguiti in un periodo tale da non interferire con i cicli riproduttivi della fauna ittica, ovvero tra metà ottobre e febbraio;
- La progettazione degli interventi di dismissione delle opere e di ripristino dello stato naturale dei luoghi al termine della durata della concessione o in caso di rinuncia della concessione medesima.;
- L'utilizzo di contenuti didattico divulgativi sulla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Come richiesto da A.S.L. - S.I.S.P. di Mantova con nota prot. n. 29384 del 07/05/2012, la Ditta dovrà notificare l'inizio dei lavori al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro che potrà impartire ulteriori indicazioni e prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento all'adozione delle cautele necessarie ad assicurare la stabilità del terreno e la sicurezza del cantiere.

Le aree di cantiere destinate allo stoccaggio e alla movimentazione dei materiali andranno adeguatamente approntate per evitare possibili contaminazioni delle acque.

Come richiesto da A.R.P.A. – Dipartimento di Mantova, con nota prot. n. 22762 del 17/02/2012, la Ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere inibita la sosta prolungata in corrispondenza dei percorsi delle linee di trasporto di energia a frequenza industriale;
- dovranno essere previsti sistemi di segnalazione/allarme in grado di rilevare, contenere e minimizzare eventuali perdite del circuito oleodinamico servente l'impianto che possano provocare sversamenti di lubrificante nel corpo idrico superficiale.

Come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni e le attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Archeologici, Soprintendenza per i Beni Archeologici con nota prot. n. 16624 del 24/11/2011, i lavori comportanti movimento di terra dovranno avvenire alla presenza di un operatore di scavo archeologico, il cui nominativo dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza.

Come richiesto da A.I.Po con nota prot. n. 8093 del 02/03/2012, la Ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere rispettate forme, dimensioni, caratteristiche, tempistiche e modalità di esecuzione rappresentati nel progetto esecutivo e negli elaborati integrativi a firma dell'Ing. Alberto Voltolina;
- qualora durante l'esecuzione delle opere o in esercizio delle stesse, si evidenziassero problematiche di natura idraulica, la Ditta dovrà, direttamente ed a propria cura e spese, su richiesta di A.I.Po, operare tutti quegli interventi che si rendessero necessari a salvaguardia delle opere idrauliche ed al rispetto incondizionato del T.U. 25/07/1904 n. 523 sulle OO.II. e la Polizia delle acque pubbliche, e non potrà essere in alcun caso motivo di pretese o richieste di indennizzi ad A.I.Po:
- qualora, per piene del Fiume Mincio e conseguenti possibili variazioni del profilo spondale attuale, dovessero verificarsi danni alla centrale idroelettrica e/o alla paratoia dello "scaricatore", la Ditta non potrà vantare indennizzi di sorta restando a totale carico l'onere della riparazione ed al risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà sia pubbliche che private, e così pure rispondere di ogni danno derivato a cose o persone lasciando sollevata ed indenne A.I.Po da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale;
- la Ditta si intende obbligata a rispettare il piano di manutenzione ordinaria dell'impianto e dell'alveo e piano di manutenzione straordinaria conseguente al verificarsi di eventi di piena;
- a giudizio insindacabile di A.I.Po, in qualunque tempo e per motivi idraulici, potrà essere ordinata a carico esclusivo della Ditta, la modificazione dell'opera in parola, dietro semplice invito scritto e senza pretesa di risarcimento danni;
- saranno a carico della Ditta tutti gli oneri che, in conseguenza di carenze da parte della Ditta stessa, si rendano necessari in ogni tempo per la salvaguardia della pubblica incolumità e siano dovuti a terzi, pubblici o privati. Pertanto A.I.Po e i suoi funzionari, nonché l'Ente emanante il presente provvedimento, sono da ritenersi fin da ora non responsabili di qualunque danno provocato dalla struttura medesima per cedimenti, distacchi completi o parziali di quanto posto in opera, ostruzioni che non consentano il libero deflusso delle acque, blocco o fremo dell'impianto per qualsiasi motivo e comunque per ogni atto o fatto direttamente o indirettamente imputabile all'esercizio della concessione in parola; qualsiasi eventuale variazione sia apportata ai manufatti in fase esecutiva o in esercizio, dovrà preventivamente essere autorizzata da A.I.Po;
- è vietato in modo assoluto qualsiasi tipo di piantagione sulle attuali scarpate, banche e piarde arginali;

- la portata di acqua fluente sarà subordinata alle condizioni idrometriche del Lago di Garda, sia nei periodi estivi che in quelli invernali, alle residue disponibilità dovute ai vari attingimenti e restituzioni ed in caso di rigurgito del Fiume Po. Tali presupposti e cause non possono costituire motivo per la Ditta per pretendere indennizzi di sorta;
- rimane a totale carico della Ditta, il sistema di telecontrollo della centralina e della derivazione, che dovranno interfacciarsi con il sistema di telemisura e telecontrollo utilizzato da A.I.Po; la manutenzione continua di detta strumentazione, compresi i futuri aggiornamenti tecnici, saranno a totale carico della società istante;
- dovrà essere tenuta la piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel T.U. n. 1775/1933 e T.U. n. 523/1904, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche.

Il titolare dovrà valutare le modalità di accesso all'area degli impianti da parte del personale e dei mezzi di trasporto e disciplinare la viabilità con la segnaletica verticale ed orizzontale.

In prossimità dell'impianto, dovrà essere posizionato un apposito cartello (o targa) in materiale non deteriorabile riportante una sintesi dei dati della concessione. In particolare, il cartello dovrà indicare:

- Nominativo della ditta ;
- Denominazione della derivazione (es. derivazione di acqua superficiale ad uso idroelettrico – impianto denominato);
- corso d'acqua derivato
- Salto;
- Portata media e massima derivata (l/s);
- Potenza Nominale Media di Concessione (kW);
- Estremi del provvedimento di concessione e dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto.

La dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Mantova per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 39 del R.R. 2/2006

ALLEGATO TECNICO B

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UNA LINEA MT A 15 kV IN CAVO INTERRATO E DELLE RELATIVE OPERE ACCESSORIE PER ALLACCIARE L'IMPIANTO IDROELETTRICO TRAMITE LA NUOVA CABINA DI CONSEGNA N....54031, COLLEGATA IN DERIVAZIONE RIGIDA A T SU LINEA MT ESISTENTE "P38 BAGNOLO"

Condizioni per la costruzione per posare ed esercire le opere elettriche:

- i. le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della Legge 28 giugno 1986, n. 339, approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti, secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza e dovranno essere collaudate a termini di legge;
- ii. il legale rappresentante pro tempore della Ditta, viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- iii. il legale rappresentante pro tempore della Ditta, resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e la posa degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
- iv. il legale rappresentante pro tempore della Ditta, è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti;
- v. relativamente alla costruzione e all'esercizio della linea MT (linea di connessione alla rete dell'impianto di cui si tratta) e della cabina elettrica asservite all'impianto in oggetto, il legale rappresentante pro tempore::
 1. è autorizzato a costruire ed a posare le opere elettriche di cui all'istanza presentata;
 2. le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui sopra e dovranno essere collaudate a termini di legge;
 3. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 4. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
 5. è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/82;

6. è tenuto, una volta ultimati i lavori, ad ottenere dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Lombardia il nulla osta all'esercizio dell'impianto elettrico;
7. dopo un anno di regolare funzionamento dello stesso, dovrà richiedere alla Provincia di Mantova di voler procedere alle operazioni di collaudo;
8. tutte le spese inerenti alla autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 52/82 sono a suo carico;
9. parte della presente autorizzazione alla costruzione ed alla posa dell'opera MT, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/82, dovrà essere successivamente volturata ad ENEL Distribuzione Spa per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della stessa.